



COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione C.C. N. 45 DEL 26.10.2011

INDICE

ART. 1 – NORMATIVA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - REQUISITI

ART. 5 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ASSISTENZIALE

ART. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI INTERVENTI SOCIALI

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 8 – ISTRUTTORIA e DOCUMENTAZIONE

ART. 9 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

ART 10 - RICORSO

ART. 11 - RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

ART. 12 - AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

ART. 13 TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 22 -23 – 25 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, del D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D.Lgs 130 del 3 maggio 2000, - Legge 23/2000 della Regione Calabria.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi socio-assistenziali a persone e nuclei familiari, al fine di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, concorrere all’eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità e di prevenire condizioni di emarginazione sociale.

Il Comune eroga le prestazioni socio- assistenziali nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell’opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi Socio-Assistenziale in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel Comune, di cittadinanza italiana, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all’art. 4 del presente regolamento e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale.

La commissione per gli interventi sociali, di cui all’art. 6, determina l’ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell’esito della relazione del Servizio Sociale sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente.

ART. 4 - REQUISITI

Per l’accesso alla prestazione socio-assistenziale è necessario che i soggetti di cui all’art. 3 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di euro 3.500,00. Per l’accesso alla prestazione si tiene principalmente conto della valutazione sociale di cui all’art 8, ultimo comma del presente regolamento.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate dall’Amministrazione comunale. Per i redditi non soggetti a tassazione gli interessati devono presentare apposita dichiarazione.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque la Commissione, di cui all’art. 6, effettuare la valutazione di ammissibilità sulla base dei criteri di cui all’art. 4.

ART. 5 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ASSISTENZIALE

La prestazione socio-assistenziale è lo strumento che permette l’avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell’individuo e della

famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.

Qualsiasi tipo di prestazione è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale strumento deve essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

ART. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI INTERVENTI SOCIALI

E' istituita la "Commissione di Valutazione per gli interventi sociali" composta dal Responsabile dell'Area "Servizi Sociali", dall'Assessore ai Servizi sociali, e da un Assistente Sociale.

La Commissione si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed ha i seguenti compiti:

- a) effettuare una valutazione delle istanze e dei singoli casi sulla base delle conoscenze e delle informazioni che il servizio sociale ha singolarmente raccolto e valutarne l'ammissibilità;
- b) individuare la natura e la durata degli interventi da attivare per ogni singola situazione;
- c) determinare le modalità di attuazione dell'intervento da condividere con la persona interessata, mediante una progettualità di interventi che coinvolga l'impegno attivo dell'utente;

A seconda della complessità dei casi trattati può essere richiesta la partecipazione di altre figure professionali, quali: Ufficio Provinciale del lavoro, psicologi, mediatori ed altri.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

I Contributi Socio-assistenziali vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno. In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta su valutazione della Commissione.

È escluso il contributo in natura economica.

Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-assistenziali possono essere dei seguenti tipi:

- a) Buoni-acquisto per beni alimentari e di prima necessità.

Possono essere erogati buoni-acquisto finalizzati all'acquisto di beni alimentari o di prima necessità, sulla base della composizione del nucleo familiare.

- b) Agevolazioni fiscali o tariffarie.

Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune potrà esentare o ridurre l'importo di tariffe per determinati servizi comunali (Servizio scuolabus, Servizio di refezione scolastica).

- c) Presa in carico del pagamento di utenze.

Il Comune può accollarsi le spese per il pagamento di utenze esclusivamente in riferimento ai Tributi comunali.

ART. 8 – ISTRUTTORIA e DOCUMENTAZIONE

Il soggetto richiedente presenta una domanda in carta semplice nella quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale motivando lo stato di bisogno. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

È obbligatoria la seguente documentazione:

- Ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica comprensiva di ISEE;
- Stato di famiglia;
- Documento d'identità del richiedente;
- Eventuale documentazione sanitaria;

- Dichiarazione dei redditi non soggetti a tassazione.

Il Servizio Sociale procede all'accertamento dello stato di bisogno del soggetto e del nucleo familiare attraverso visita domiciliare e colloquio con i componenti del nucleo familiare al fine di acquisire le necessarie informazioni per la valutazione del caso e redige apposita relazione sociale. La relazione sociale è inviata alla commissione di cui all'art. 6.

ART. 9 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'ufficio ICI, l'ufficio Anagrafe, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003).

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. All'interessato sarà infine comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'avvio del procedimento stesso (art. 7 e 8 della Legge n.241/90).

ART 10 - RICORSO

Resta ferma la facoltà da parte dei cittadini di ricorrere avverso il provvedimento del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, impugnando la relativa determinazione in base alle norme vigenti in materia.

ART. 11 - RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi di qualsiasi natura, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora le risorse stanziare in bilancio sono esaurite o nel caso in cui il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:

- a) la tenuta di uno dei comportamenti descritti al capoverso che precede;
- b) il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- c) la presentazione di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa;
- d) la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale;
- e) la non accettazione di un'offerta di lavoro.

ART. 12 - AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

ART. 13 TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché all'altra documentazione che fa capo al Servizio Sociale, il Comune provvede al protocollo delle istanze in maniera riservata.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla Leggi vigenti in materia.